



CITTÀ DI IGLESIAS

STAFF

Ufficio: Tributi

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 luglio 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ENTRATE E TRIBUTI

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, in particolare, l'articolo 1, commi da 102 a 109, in materia di definizione agevolata degli obblighi tributari e delle altre entrate degli enti territoriali;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate proprie;

VISTO l'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026, relativo alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dagli enti territoriali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Iglesias n. 36 del 27 luglio 2026, immediatamente eseguibile, recante l'adesione alla definizione agevolata e l'approvazione del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali";

VISTI, il Regolamento comunale per definizione agevolata delle entrate comunali;

DATO ATTO che il presente bando disciplina esclusivamente le modalità operative stabilite dal Comune per i carichi gestiti direttamente o affidati al concessionario comunale, restando ferma la disciplina statale per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Iglesias ha attivato la definizione agevolata delle entrate comunali, alle condizioni e nei limiti indicati nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 36/2026. I debitori possono regolarizzare le posizioni ammesse mediante il pagamento del capitale e delle spese dovute, con esclusione delle sanzioni, degli interessi, degli interessi di mora, delle maggiorazioni e delle altre somme accessorie definibili.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate comunali rientranti nella potestà regolamentare del Comune di Iglesias e riferite alle seguenti categorie, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento comunale:

- carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- carichi affidati alla società concessionaria della riscossione coattiva del Comune;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi o notificati entro il 31 dicembre 2023;
- ingiunzioni fiscali, intimazioni, solleciti, avvisi di pagamento, atti di riscossione coattiva o altri atti comunque denominati, riferiti a entrate comunali definibili;
- posizioni debitorie oggetto di piani di rateizzazione o dilazione già concessi, limitatamente al debito residuo.

2. Rientrano IMU, ICI, TARI, TARES, TARSU, TASI, Canone Unico Patrimoniale, canoni e tariffe per occupazione di suolo pubblico, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni per annualità pregresse.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento comunale:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi;
- le entrate escluse dalla legge o estranee alla potestà regolamentare dell'Ente;
- i carichi e le posizioni riferiti ad atti divenuti esecutivi successivamente al 31 dicembre 2023, salvo diversa espressa previsione;
- le somme già integralmente pagate alla data di presentazione dell'istanza;
- le somme oggetto di altra definizione agevolata già perfezionata, salvo espressa ammissione.

2. Non si procede al rimborso delle somme già versate prima della domanda a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio o altre componenti accessorie.

ARTICOLO 3 - SOMME DOVUTE E BENEFICI

1. Il debitore è tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, tributo, tariffa, canone o entrata patrimoniale, nonché delle spese di notificazione, degli oneri di riscossione e delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive eventualmente già sostenute.

2. Sono escluse dal pagamento, nei limiti stabiliti dal Regolamento, le sanzioni tributarie, gli interessi, gli interessi di mora, le maggiorazioni e le altre somme accessorie definibili.

3. Le somme già versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

ARTICOLO 4 - CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

1. Per i carichi del Comune di Iglesias affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 si applicano l'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026, nonché gli articoli 5 e 21 del Regolamento comunale.

2. Per tali carichi si applicano integralmente le regole previste dalla disciplina statale della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Le modalità di presentazione della domanda, la comunicazione delle somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, la rateizzazione, le cause di decadenza e ogni ulteriore adempimento sono disciplinati dalla normativa statale e dalle istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

ATTENZIONE: le domande relative ai carichi affidati ad ADER non devono essere presentate al Comune di Iglesias. Devono essere trasmesse direttamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Agenzia.

3. Le regole comunali sulla rateizzazione previste dal presente bando non si applicano ai carichi ADER quando la disciplina statale dispone diversamente. I contribuenti interessati devono consultare i canali istituzionali dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

ARTICOLO 5 - ISTANZA PER I CARICHI COMUNALI E DEL CONCESSIONARIO

Ai fini dell'adesione alla definizione agevolata, il debitore può richiedere preventivamente al Comune l'elenco dei carichi potenzialmente definibili risultanti a proprio carico, utilizzando l'apposito modello denominato **"Richiesta di acquisizione dei carichi definibili"**, approvato dall'Ente e reso disponibile sul sito istituzionale.

La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, il codice fiscale e, ove ricorra, la partita IVA;
- b) la residenza o la sede legale, il domicilio e i recapiti telefonici;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata eventualmente indicato per l'invio delle comunicazioni relative alla procedura;
- d) la qualità nella quale il richiedente agisce, qualora la richiesta sia presentata in qualità di tutore, erede, curatore, rappresentante legale o ad altro titolo;
- e) la sottoscrizione del richiedente e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta può essere presentata anche tramite un soggetto delegato. In tale caso devono essere allegati la delega alla presentazione e i documenti di riconoscimento, in corso di validità, del delegante e del delegato. La modulistica predisposta dall'Ente contempla espressamente la possibilità di presentazione da parte del debitore, del tutore, dell'erede, del curatore, del rappresentante legale o di altro soggetto legittimato.

☐ La richiesta di acquisizione dei carichi definibili ha esclusivamente funzione informativa e ricognitiva e **non costituisce dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**. Essa non produce gli effetti previsti dal

presente Regolamento e non esonera il debitore dalla presentazione, entro il termine stabilito, della dichiarazione di adesione.

☐ A seguito della richiesta, il Comune, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal concessionario della riscossione coattiva per i carichi affidati a quest'ultimo, rende disponibile al richiedente l'elenco dei carichi che, sulla base delle risultanze disponibili, possono essere oggetto di definizione agevolata. Resta ferma la successiva verifica dell'effettiva ammissibilità delle singole posizioni.

ARTICOLO 6 - ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

1. A seguito della richiesta, il Comune, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal concessionario della riscossione coattiva per i carichi affidati a quest'ultimo, rende disponibile al richiedente l'elenco dei carichi che, sulla base delle risultanze disponibili, possono essere oggetto di definizione agevolata. Resta ferma la successiva verifica dell'effettiva ammissibilità delle singole posizioni.
2. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata deve presentare, dal 1° ottobre 2026 al 30 novembre 2026, a pena di decadenza, l'apposito modello denominato **"Dichiarazione di adesione"**, debitamente compilato e sottoscritto.
3. Nella dichiarazione di adesione il debitore deve indicare:
 - a) i propri dati identificativi e, quando agisce per conto di altro soggetto o di una persona giuridica, la qualità e il titolo di legittimazione;
 - b) il codice fiscale e, ove ricorra, la partita IVA;
 - c) la residenza, la sede legale, il domicilio e i recapiti;
 - d) l'indirizzo di posta elettronica certificata eventualmente eletto per le successive comunicazioni relative alla procedura;
 - e) l'indicazione degli atti e delle posizioni che intende definire, specificando, per ciascuna posizione, la tipologia e il numero dell'atto, la data di notificazione, l'entrata o il tributo interessato e l'anno di riferimento;
 - f) l'esistenza di eventuali giudizi pendenti relativi agli atti o ai carichi indicati;
 - g) la scelta tra il pagamento in unica soluzione e il pagamento rateale, con indicazione, in quest'ultimo caso, del numero delle rate richieste, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal presente Regolamento;
 - h) l'impegno, in presenza di un giudizio pendente, a rinunciare al relativo contenzioso nei termini e secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
 - i) la dichiarazione di presa visione del Regolamento e di conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato, insufficiente o tardivo pagamento;
 - l) ogni ulteriore dichiarazione o informazione richiesta dalla modulistica approvata dall'Ente.

Il modello di adesione predisposto dal Comune prevede infatti l'indicazione analitica degli atti da definire, dell'eventuale giudizio pendente e della modalità di pagamento prescelta.

4. Alla dichiarazione di adesione deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, nonché l'eventuale ulteriore documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione ad agire o richiesta dalla modulistica.
5. La richiesta dei carichi definibili e la dichiarazione di adesione possono essere presentate:
- a) mediante consegna all'Ufficio Protocollo del Comune;
 - b) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale indicato nella modulistica;
 - c) tramite gli eventuali servizi telematici resi disponibili dall'Ente;
 - d) con le ulteriori modalità indicate nell'avviso pubblico e nella modulistica approvata.
6. La data di presentazione è determinata:
- a) dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo, in caso di consegna diretta;
 - b) dalla ricevuta di avvenuta consegna, in caso di trasmissione mediante posta elettronica certificata;
 - c) dalla ricevuta generata dal sistema, in caso di presentazione attraverso servizi telematici.
7. Le dichiarazioni di adesione presentate oltre il termine previsto dal comma 6 sono irricevibili e non producono gli effetti della definizione agevolata.
8. Il Comune può richiedere chiarimenti, integrazioni documentali o la regolarizzazione di errori e omissioni formali, assegnando al richiedente un termine perentorio per provvedere. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, la dichiarazione è dichiarata improcedibile, qualora le carenze riscontrate non consentano l'identificazione del richiedente, dei carichi oggetto della domanda o della volontà di aderire alla definizione agevolata.

ARTICOLO 7 - PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE O RATEALE

1. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il termine indicato nella comunicazione delle somme dovute oppure in forma rateale, secondo l'articolo 11 del Regolamento comunale.

IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO	NUMERO MASSIMO DI RATE
Fino a euro 1.000,00	6 rate
Oltre euro 1.000,00 e fino a euro 2.000,00	10 rate
Oltre euro 2.000,00 e fino a euro 6.000,00	18 rate
Oltre euro 6.000,00 e fino a euro 10.000,00	24 rate
Oltre euro 10.000,00	36 rate

2. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00, salvo la rata finale di conguaglio. Il numero effettivo delle rate è ridotto quando lo scaglione massimo determinerebbe rate inferiori al minimo.

3. Le rate hanno cadenza mensile, salvo diversa motivata determinazione dell'Ufficio. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

ARTICOLO 8 - EFFETTI DELLA DOMANDA E RATEIZZAZIONI IN CORSO

1. La presentazione dell'istanza comporta, limitatamente ai carichi indicati e fino alla scadenza della prima o unica rata, la sospensione degli obblighi relativi alle rate non ancora scadute di precedenti dilazioni, la sospensione dell'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive e, nei limiti regolamentari, la sospensione della prosecuzione delle procedure già avviate.

2. Restano fermi i fermi amministrativi, le ipoteche e gli altri vincoli già iscritti, salvo cancellazione a seguito dell'integrale perfezionamento e nei limiti di legge.

3. Per le rateizzazioni già in essere, la definizione riguarda il debito residuo. Il pagamento della prima o unica rata revoca automaticamente la precedente rateizzazione limitatamente ai carichi definiti.

ARTICOLO 9 - CONTENZIOSO PENDENTE

1. Il debitore deve indicare nell'istanza gli estremi degli eventuali giudizi pendenti e assumere l'impegno a rinunciarvi. La rinuncia deve essere formalizzata secondo le norme processuali applicabili. Le spese di giudizio restano compensate, salvo diversa decisione o accordo.

ARTICOLO 10 - PERFEZIONAMENTO E DECADENZA

1. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo dell'unica rata oppure, in caso di rateizzazione, con il tempestivo pagamento della prima rata, fermo l'obbligo di versare integralmente le rate successive. L'estinzione definitiva del debito si verifica solo con il pagamento di tutte le somme dovute.

2. Il debitore decade dal beneficio nei casi previsti dall'articolo 17 del Regolamento comunale e, in particolare, in caso di:

- mancato pagamento dell'unica rata o della prima rata;
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
- pagamento insufficiente non regolarizzato nel termine assegnato;
- ritardo superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza;
- falsità o incompletezza rilevante della documentazione;
- mancata rinuncia al contenzioso, ove richiesta;
- mancato rispetto delle condizioni del piano di dilazione.

3. In caso di decadenza, le somme versate restano acquisite a titolo di acconto, riprendono le ordinarie attività di riscossione e tornano dovute le sanzioni, gli interessi, gli interessi di mora e le altre somme accessorie originariamente escluse, al netto dei pagamenti effettuati. Il Funzionario responsabile può consentire la regolarizzazione di lievi irregolarità o ritardi non superiori a trenta giorni, alle condizioni previste dal Regolamento.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Iglesias, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali conferiti nell'ambito del procedimento su supporto cartaceo e con modalità informatiche esclusivamente per la gestione della definizione agevolata e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.
2. Il conferimento dei dati necessari è obbligatorio. I dati sono trattati dal personale autorizzato e, nei casi previsti, dai soggetti nominati responsabili del trattamento; possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati soltanto nei casi previsti dalla legge e sono conservati per il tempo previsto dalle regole sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 rivolgendosi al Comune e al Responsabile della protezione dei dati mediante i recapiti pubblicati sul sito istituzionale.

ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI E RINVIO

1. Il bando, il Regolamento comunale, la deliberazione consiliare n. 36/2026, la modulistica e le istruzioni operative sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Iglesias, nella sezione dedicata ai tributi e negli ulteriori spazi previsti dall'Ente.
2. Per informazioni e assistenza i contribuenti possono rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Iglesias o al concessionario della riscossione coattiva Concessioni & Consulenze con sede in via Pacinotti 2 09016 Iglesias.

Per i carichi ADER occorre rivolgersi esclusivamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

3. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla legge, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 luglio 2026, al Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali, al Regolamento generale delle entrate e agli altri regolamenti comunali compatibili.

Iglesias li 24/09/2026

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi

Geom. Roberto Alba

Il dirigente

Dott. Marco Marcello